Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 17 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1943-XXI, n. 345.
Norme circa la liquidazione delle polizze di assicurazione sulla vita di militari dispersi in guerra e disciplina di tali polizze durante lo stato di prigionia o di internamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la liquidazione di capitali dipendenti da assicurazioni sulla vita contratte da militari, militarizzati o assimilati scomparsi in operazioni di guerra, è sufficiente la produzione della dichiarazione di irreperibilità dell'assicurato.

Tale dichiarazione redatta dalle competenti autorità, ai sensi dell'art. 124 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, deve essere rimessa in copia al Comune dell'ultimo domicilio dello scomparso, al quale gli interessati potranno richiedere un esemplare autenticato. Tale esemplare autenticato può anche essere rilasciato dal distretto militare, il quale, in ogni caso, dovrà certificare che la autorità che ha rilasciato la dichiarazione di irreperibilità era competente.

Per il personale della Regia marina (militare, militarizzato od assimilato) scomparso in seguito ad operazioni di guerra e per il personale della Regia aeronautica, la richiesta per il rilascio di copia del verbale di irreperibilità dovrà essere invece rivolta esclusivamente al Ministero della marina ed al Ministero della aeronautica.

Art. 2.

L'obbligo del pagamento dei premi per i contratti di assicurazione sulla vita cessa a datare dal giorno della scomparsa indicato nella dichiarazione di irreperibilità, e dalla stessa data decorre, a favore del beneficiario, o dei beneficiari della polizza, l'interesse legale sulla somma dovuta.

Art. 3.

Gli aventi diritto alla riscossione della somma assicurata, ove siano i figli, la moglie, non legalmente separata per di lei colpa, i genitori dell'assicurato; o in genere gli aventi diritto agli alimenti, a norma del Codice civile, hanno diritto a riscuotere, sei mesi dopo la dichiarazione di irreperibilità, il prezzo del riscatto, ove ne sia maturato il diritto a termine di polizza o, quando ciò non sussista, un anticipo fino alla concorrenza del valore di riscatto o della riserva matematica lorda, a seconda di quello che sia più favorevole all'assicurato.

Art. 4.

Trascorso un anno dalla data di dichiarazione di irreperibilità, gli aventi diritto indicati nell'articolo precedente possono pretendere la riscossione in tre

rate annuali anticipate di eguale importo delle somme dovute in dipendenza del contratto, dedotto il prezzo di riscatto o l'anticipo incassato, a norma dell'articolo stesso, e maggiorate degli interessi legali; potranno anche ottenere l'immediato pagamento dell'intera somma, se diano una garanzia corrispondente inizialmente ai due terzi della somma stessa.

Art. 5.

Gli aventi diritto che diano garanzia per la somma e per gli interessi, possono pretendere immediatamente il pagamento dell'intero capitale assicurato, presentando la dichiarazione di irreperibilità.

Art. 6.

Gli istituti di assicurazione, qualora vi siano fondati motivi, possono opporsi alla richiesta di pagamento delle somme di cui agli articoli 3, 4 e 5, presentando ricorso al tribunale civile competente, che decise in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, citate le parti. Il tribunale può ordinare il pagamento, in una o più volte, di tutta o di parte della somma, prescrivendo all'occorrenza speciali garanzie o cautele, anche in relazione al diritto di rivalsa di cui all'art. 8, nell'interesse degli istituti di assicurazione o dell'assicurato o può rifiutare il pagamento medesimo. Le spese del provvedimento del Tribunale sono a carico dell'assicuratore nei casi in cui non siano riconosciuti fondati i motivi della apposizione.

Art. 7.

Nel caso di contratti di assicurazione a forma mista, a termine fisso e simili, stipulati sulla testa di persone dichiarate disperse a norma dell'art. 1 che giungano a scadenza per maturazione del termine, agli aventi diritto è dovuto subito il capitale assicurato, diminuito delle somme già eventualmente pagate, dei prestiti concessi, oltre gli accessori, e dei premi che l'assicurato avrebbe dovuto pagare se non fosse stato dichiarato disperso, coi relativi interessi legali.

Detti premi ed interessi rimarranno acquisiti agli istituti assicuratori qualora questi provino l'esistenza in vita dell'assicurato; in caso contrario saranno rimborsati agli aventi diritto nei termini e modi di cui all'art. 4.

Art. 8.

Ove lo scomparso ritorni o si abbiano notizie certe, confermate dalle autorità militari competenti, sulla sua esistenza in vita, gli istituti assicuratori sospenderanno la liquidazione delle polizze, se non sia stata ancora effettuata.

Qualora invece pagamenti parziali o totali siano stati effettuati da parte degli istituti di assicurazione, questi hanno il diritto di domandare a coloro che hanno riscosso la restituzione delle somme con gli interessi legali.

L'esito dell'azione di recupero dovrà dagli istituti assicuratori essere comunicato all'assicurato, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di un mese dall'esaurimento della relativa procedura.

Se gli istituti assicuratori riescono a recuperare solo parzialmente il loro credito, e la somma non ricuperata sia eguale o superiore al valore di riscatto (ovvero della riserva matematica lorda, qualora non esisteva diritto al riscatto) calcolato al momento in cui l'assicurato fu dichiarato irreperibile con le modalità previste dall'art. 3 e con l'aggiunta degli interessi legali, la polizza rimane estinta.

Se invece dopo l'azione di recupero il credito degli istituti assicuratori rimasto scoperto non supera il valore di riscatto (ovvero della riserva matematica, se non esisteva diritto a riscatto), la differenza fra detto valore, come sopra calcolato, e la somma non recuperata è accreditata a favore dell'assicurato il quale, a sua scelta, potrà chiedere, entro tre mesi dal ricevimento della cartolina di cui al comma terzo:

1) o il pagamento in contanti, se esisteva il diritto al riscatto;

2) o una polizza a premio unico senza visita medica, con la stessa forma e scadenza della precedente:

3) o la rimessa in vigore del contratto, senza visita medica, previo pagamento all'istituto assicuratore della somma da esso non recuperata, nonchè dei premi arretrati e relativi interessi fino al momento della riattivazione.

Gli istituti assicuratori non hanno l'obbligo di iniziare o proseguire l'azione di recupero, ma dovranno soltanto comunicare all'assicurato ricomparso, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sei mesi dalla notizia che abbiano avuto della sua ricomparsa, la decisione di non iniziare l'azione di recupero, ed entro due mesi dall'ultimo atto compiuto, la loro decisione di non proseguire l'azione stessa. In entrambi i casi gli istituti di assicurazione decadranno dal diritto di recupero e l'assicurato ricomparso avrà azione diretta verso coloro che hanno riscosso.

Gli istituti di assicurazione sono liberati da ogni obbligo per i pagamenti effettuati in base agli articoli precedenti, restando annullata, ad ogni effetto, la polizza.

Art. 9.

La presente legge non si applica agli aventi diritto diversi da quelli indicati all'art. 3 per i quali valgono le disposizioni del Codice civile in materia di assenza e di morte presunta.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore nel Regno, nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed hanno effetto per tutti i casi di irreperibilità verificatisi dal 10 giugno 1940-XVIII, eccettuati quelli già regolati dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671, e dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1427, che restano abrogati dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Alle polizze di assicurazione sulla vita contratte dal personale militare, militarizzato o assimilato che sia prigioniero del nemico o internato in Stati neutrali o non belligeranti sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di prigionia o dell'internamento, gli articoli 25 a 30 del capo IV, sezione I, della legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, contenente norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 346.

Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i danni verificatisi nei territori dell'Africa italiana, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, nei casi in cui non sia in grado, per insufficiente documentazione, di procedere all'accertamento del danno e alla liquidazione della relativa indennità, emetterà parere circa l'opportunità di concedere al danneggiato, che ne faccia richiesta, un mutuo di favore, determinandone l'ammontare in relazione alle condizioni economiche dell'interessato ed in misura comunque non eccedente il 25 per cento del presunto danno risarcibile.

Alle riunioni della Commissione centrale in cui verranno esaminate domande per concessione di tali mutui, parteciperà con voto deliberativo un funzionario della Direzione generale del Tesoro, designato dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La concessione degli anzidetti mutui, con fondi erariali, al tasso di interesse dell'1,50 per cento, è disposta dal Ministero delle finanze. Essi avranno la durata massima di anni dieci e verranno estinti in cinque eguali annualità negli ultimi cinque anni del decennio.

Art. 3.

Le indennità di risarcimento che saranno liquidate a favore del concessionario, dovranno essere totalmente imputate ad estinzione del mutuo.

Sulla quota del mutuo che verrà ad estinguersi per effetto di tali imputazioni, il mutuatario avrà diritto al totale esonero degli interessi.

E' sempre in facoltà del mutuatario di estinguere il mutuo prima della normale scadenza.

Art. 4.

Alle domande di mutuo e agli atti occorrenti alla loro stipulazione ed estinzione sono estese le esenzioni tributarie stabilite dall'art. 25 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 347.

Contributo dovuto dal comune di Adria, della provincia di Rovigo, per cessati corsi integrativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare per gli ex-corsi integrativi del comune di Adria e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il comune di Adria eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Adria, della provincia di Rovigo, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma di lire 36.037,50 al lordo di L. 18.971,42 già anticipate.

Art. 2.

Il contributo di L. 17.066,08 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da ese-

guirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempimento, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 348.
Contributi dovuti dai comuni di Bellagio, Castellucchio, e Luino per cessati corsi integrativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei comuni delle provincie di Como, Mantova e Varese, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 38. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

COMUNI	AMMONTARE			
	del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931 anno X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
I - *Provincia di Como*				
Bellagio	3.300 —	4.950 —	2.179,25	2.770,75
II - *Provincia di Mantova*				
Castellucchio	13.000 —	19.500 —	5.686,90	13.813,10
III - *Provincia di Varese*				
Luino	11.000 —	16.500 —	—	16.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1943-XXI, n. 349.

Concessione di uno speciale distintivo per coloro che raggiungono i 20 anni di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923-I, n. 31, convertito nella legge 17 aprile 1925-I, n. 473, relativo alla istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1933-XI, n. 8, che istituisce la croce di anzianità di servizio per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 10 maggio 1938-XVI, n. 1099, relativo al computo del periodo passato in Africa Orientale Italiana agli effetti della concessione della croce di anzianità di servizio per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e alla apposizione del gladio in bronzo sul nastrino della croce stessa;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'opportunità di concedere a coloro che abbiano compiuto 20 anni di servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale uno speciale distintivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, uno speciale distintivo consistente in un gladio metallico colorato in rosso e conforme al modello allegato al R. decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 1099, da apporre sul nastrino della croce per anzianità di servizio istituita con R. decreto 23 gennaio 1933-XI, n. 8.

Lo speciale distintivo preveduto dal comma precedente è concesso al compimento di venti anni di effettivo servizio, permanente o nei quadri, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Il periodo di servizio prestato dagli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che abbiano avuto il riconoscimento di aver partecipato ad operazioni di guerra presso comandi o reparti mobilitati, è considerato doppio agli effetti della concessione del distintivo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Per il servizio prestato nell'Africa italiana si applicano le norme di cui all'art. 1 del R. decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 1099.

Art. 3.

Il periodo di tempo trascorso dagli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale presso altre Forze armate dello Stato in seguito a richiamo di autorità è considerato come servizio prestato nella Milizia ai fini della concessione del distintivo istituito con l'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo istituito con il precedente art. 1 è rilasciata dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1943-XXI

Atti del Governo, registro 457, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 350.

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di rafforzamento della tratta Tempio-Luras, comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti esercitate dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 settembre 1940-XVIII, n. 1536, col quale fu assegnato un nuovo termine di mesi diciotto a decorrere dal 17 maggio 1940-XVIII per l'ultimazione dei lavori di rafforzamento della tratta Tempio-Luras, comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti, concesse rispettivamente alla Società anonima strade ferrate sarde ed alla Società anonima per le ferrovie complementari della Sardegna;

Viste le istanze 23 dicembre 1941-XX e 10 gennaio 1942-XX con le quali le due anzidette Società hanno chiesto una proroga del termine suddetto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tali istanze;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È assegnato un nuovo termine di due anni con decorrenza dal 17 novembre 1941-XX per l'ultimazione dei lavori di rafforzamento della tratta Tempio-Luras, comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti concesse all'industria privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1943-XXI

Atti del Governo, registro 457, *foglio* 43. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Tucci Raffaele a consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Armando Regazzi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Raffaele Tucci a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Armando Regazzi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaele Tucci è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Armando Regazzi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1593)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Targioni Mario a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Aniceto Forti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rapppresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Mario Targioni a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Aniceto Forti;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Targioni è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Aniceto Forti che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1592)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Rosario Pavoni a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vincenzo Caruso è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Rosario Pavoni a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Vincenzo Caruso;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rosario Pavoni è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Vincenzo Caruso che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1588)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Racco Giulio Cesare a consigliere aggregato della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gerolamo Cichero è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Giulio Cesare Racco a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Gerolamo Cichero;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giulio Cesare Racco è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Gerolamo Cichero che pertanto cessa della carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1589)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Mecheri Eno a consigliere aggregato della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Oscar Rizzo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Eno Mecheri a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Oscar Rizzo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Eno Mecheri è nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Oscar Rizzo, che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1583)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il R. decreto legge 24 febbraio 1938-XVI, numero 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 15 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con proprio decreto in data 22 febbraio 1939-XVII, successivamente modificato;

Veduti i propri decreti in data 22 dicembre 1939-XVIII e 10 febbraio 1940-XVIII, con i quali il marchese cav. uff. dott. Lamberto de' Frescobaldi e il marchese comm. dott. ing. Giuliano Gondi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. uff. dott. Lamberto de' Frescobaldi e il marchese comm. dott. ing. Giuliano Gondi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, per il quinquennio 15 aprile 1943-XXI-14 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1624)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro) e della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il proprio decreto in data 4 febbraio 1942-XX, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, il sig. Odoardo Priorelli è stato nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro) e della Cassa di credito agricolo di Caccuri, avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto sig. Priorelli ha declinato i suddetti incarichi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Luigi Brunetti di Giovambattista è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro) e della Cassa di credito agricolo di Caccuri, avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione del sig. Odoardo Priorelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1622)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1943-XXI.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il dott. Luigi Anchisi, il dott. Domenico Cabella, il dott. Giovanni Corda ed il comm. Arrigo Marongiu sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1626)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1943-XXI.

Nomina del commissario straordinario delle Casse comunali di credito agrario di Vignanello e Vallerano (Viterbo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il rag. Alfredo De Rossi di Vittorio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario di Vignanello e di Vallerano, in provincia di Viterbo, con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti delle Casse comunali anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1621)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1943-XXI.

Nomina di tre revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

Il comm. rag. Celestino Manca, il cav. rag. Giuseppe Mariani e il comm. dott. Mario Romanelli sono nominati revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1623)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, MINISTRO PER LA GUERRA, 13 maggio 1943-XXI.

Determinazione della data di inizio del funzionamento del Tribunale militare territoriale di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, n. 146;

Decreta:

Articolo unico.

Il Tribunale militare territoriale di Firenze comincerà a funzionare dalla data del 1° giugno 1943-XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SORICE

(1672)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1943-XXI.

Determinazione delle quote percentuali che l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) deve prelevare sull'introito lordo delle scommesse autorizzate connesse alle corse dei cavalli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 24 maggio 1932-X, n. 624, e 14 agosto 1936-XIV, n. 1761, concernenti, rispettivamente, l'istituzione ed il riordinamento dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 315, che riserva esclusivamente all'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse al libro per le corse dei cavalli sugli ippodromi e fuori di essi;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, che reca nuove disposizioni in materia di diritti erariali da percepire sulle scommesse autorizzate connesse alle corse di cavalli e ad altre gare;

Decreta:

Articolo unico.

A far data dal 21 marzo 1943-XXI la quota percentuale che, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) dovrà prelevare sull'introito lordo delle scommesse autorizzate connesse alle corse dei cavalli resta stabilito nella misura del 15 % per le scommesse sul « vincente » e sul « piazzato » e del 27 % per le scommesse « accoppiato » e per le scommesse « duplici » al totalizzatore.

Roma, addì 21 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, per le provincie di Verona, Trento e Bolzano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Claudio Brena a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Verona, Trento, Bolzano;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1942-XX con il quale si procedeva allo scioglimento dei Consorzi volontari fra industriali trebbiatori ed alla nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi stessi;

Viste le dimissioni in data 29 dicembre 1942-XXI inviate dal Brena;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Verona del 23 aprile 1943-XXI;

Decreta:

Romolo Soave è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Verona, Trento, Bolzano, in sostituzione di Claudio Brena.

Il Soave è altresì nominato commissario liquidatore del Consorzio volontario fra trebbiatori industriali di Verona, in sostituzione del Brena, a senso e per gli effetti del detto decreto Ministeriale 27 giugno 1942-XX.

Il prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Verona è incaricato dell'esecuzione di questo decreto.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1638)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 maggio 1943-XXI.

Sessione estiva degli esami nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario per l'anno scolastico 1942-43.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIII, in deroga delle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami, nelle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva degli esami nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario per l'anno accademico 1942-43-XXI avrà luogo nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, salvo quanto viene disposto nell'articolo seguente.

Qualora le autorità accademiche ne riconoscano l'opportunità la sessione potrà essere anticipata di alcuni giorni.

Art. 2.

Gli studenti che siano stati in servizio militare dal 13 agosto 1942 in poi o siano in servizio militare, quali richiamati o trattenuti o in servizio di leva, nel momento in cui si presenteranno a sostenere l'esame di laurea o diploma, hanno facoltà di sostituire la relativa dissertazione scritta con là dissertazione orale sopra un tema assegnato dieci giorni prima dalla Commissione esaminatrice. Tale facoltà spetta anche ai laureandi in ingegneria e in architettura, che si trovino nelle predette condizioni di servizio militare, purchè essi presentino gli elementi preparatori di un progetto su cui verterà la discussione orale; non spetta invece agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, nè ai mobilitati civili e ai militarizzati, anche se dipendenti da enti militari nè a coloro che sono iscritti a scuole di perfezionamento o di specializzazione e a scuole dirette a fini speciali.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1666)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 10 dicembre 1942-XXI, n. 1853, concernente l'approvazione delle nuove tabelle dei posti che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1943-XXI, n. 71, al n. 3 della tabella relativa al Ministero di grazia e giustizia (prima colonna, pag. 1091), ove è detto: « Inservienti presso l'Amministrazione centrale » devesi leggere: « Inservienti presso l'Amministrazione centrale *e provinciale* ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Revoca di onorificenza

Con R. decreto 3 maggio 1943-XXI, n. 1043, è stata revocata l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine coloniale della Stella d'Italia conferita con R. decreto 19 aprile 1934-XII, n. 586, all'ex maggiore di cavalleria in s.p.e. Vittorio Barattieri di S. Pietro, di Warmando, nato a Torino il 27 agosto 1899.

(1611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 %, n. 602313, di annue L. 1050, intestato a Carlarino Angela fu Antonio, nubile, dom. a Sestri Ponente (Genova).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

(52) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1943-XXI - N. 91

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5 63
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,687	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	85,28
Indocin. (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,40
Id. 3,50 % (1902)	86,35
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	90,10
Redimib. 3,50 % (1934)	80,025
Id. 5 % (1936)	94,425
Id. 4,75 % (1924)	494,95
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,10
Id. 5 % (15-2-50)	92,775
Id. 5 % (15-9-50)	92,75
Id. 5 % (15-4-51)	92,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	2535	Quaglino Cesare di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino . . . . L.	17,50
P. R. 3,50 %	177919	Morteo Letizia fu Giovanni Battista, minore, domic. a Torino . . . . »	367,50
Id.	177918	Morteo Enrico fu Giovanni Battista, minore, domic. a Torino . . . . »	367,50
Id.	177920	Morteo Iolanda fu Giovanni Battista, minore, domic. a Torino . . . . »	367,50
Id.	230582	Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, domic. a Palermo, e vincolata a favore dello stesso per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe quale ricevitore di banco lotto . . . . . . »	42 —
Id.	318584	Come sopra . . . . »	175 —
Id.	150828	De Michele Giovanna fu Domenico, moglie di Ortolani Alessandro, domic. in Palermo, vincolata per dote della titolare . . . . »	920,50
Id.	348090	Come sopra . . . . »	1750 —
Id.	348091	Come sopra . . . . »	1365 —
Id.	27009 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Pietro fu Luigi, domic. a Domodossola (Novara), e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detto Marchetti Pietro fu Luigi . . . . . . »	353,50
Id.	27010 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Giuseppina fu Luigi, nubile, domic. a Domodossola (Novara), e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Marchetti Giuseppina . . . »	353,50
Id.	27011 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Emma fu Luigi, nubile, domic. a Domodossola (Novara), e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Marchetti Emma . . . . »	353,50
Id.	27012 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Adele fu Luigi, nubile, domic. a Domodossola (Novara) e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di detta Marchetti Adele . . . . »	353,50
Id.	342423	De Michele Giovanna fu Domenico, moglie di Ortolani Alessandro di Gabriello, domic. a Palermo . . . »	1575 —
Id.	342422	Come sopra . . . . »	1750 —
Cons. 3,50 % (1906)	100034	Fabbriceria parrocchiale di Nogarole Vicentino (Vicenza) . »	70 —
Id.	624658 Solo per la proprietà	Cantù Angelo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Milano, con usufrutto vitalizio a Miniati Maria Anna detta Annetta fu Luigi, domic. a Milano . . . . »	1155 —
Id.	120414	Congrega di Sant'Anna di Salerno, rappresentata dal priore del tempo per la celebrazione di messe . . . . »	56 —
Id.	677717	Congregazione di Sant'Anna in Salerno . . . . . . »	28 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castellamonte (Aosta)

Con decreto Ministeriale in data 2 maggio 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Castellamonte (Aosta), di cui al decreto Ministeriale 15 gennaio 1941-XIX, viene così delimitata:

ad est, strada provinciale dalla frazione Bairo alla frazione Torre di Bairo, poi la strada comunale della Viassa fino alla via Ruetta dell'abitato di Torre di Bairo, indi la vecchia strada comunale da Torre di Bairo a Pramonico fino alla strada provinciale Castellamonte-Ivrea. Strada provinciale Castellamonte-Ivrea da Pramonico al Bettolino, strada consorziale Baldissero-Vidracco;

a nord, dalla strada consorziale Baldissero-Vidracco alla strada Vespia seguendo i confini fra la proprietà comunale di Lugnacco e le proprietà private;

ad ovest, strada Vespia proveniente da Vidracco, rio Vespia per un tratto, torrente Malesina fino all'incrocio della strada comunale di Muriaglio con la strada comunale di Vivario, da qui fino a Vivario. Strada provinciale Castellamonte-Castelnuovo Nigra fino all'incrocio con la provinciale Castellamonte-Ivrea, poi torrente Malesina fino all'incrocio con la strada intercomunale Castellamonte-Bairo Torre;

a sud, strada intercomunale Castellamonte-Bairo Torre fino all'abitato di Bairo che contorna a nord fino alla strada provinciale di Bairo Torre. Estensione ettari 1475.

(1612)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 10 maggio 1943-XXI, il geom. Giuseppe Baldi è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia.

(1633)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Palermo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 10 maggio 1943-XXI, il principe Camillo Di Gregorio è nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Palermo.

(1634)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 695 del 5 maggio 1943-XXI relativo all'aggiunta di tipi di calze misto seta

Con provvedimento P. 695 del 5 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

1. — Ferme restando le disposizioni del provvedimento P. 694 del 5 maggio 1943-XXI, alla tabella allegata al provvedimento P. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 26 giugno 1942-XX, vengono aggiunti i tipi dal 20 al 22, figuranti nell'unito allegato *A*.

2. — Per le calze tipo approvate col presente provvedimento valgono tutte le norme stabilite nel provvedimento P. 349.

3. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti, per i tipi suddetti, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce franco fabbrica, imballo gratis, pagamento a 30 giorni data fattura con sconto 2 %.

4. — Nelle vendite al dettagliante il grossista dovrà praticare, per i tipi suddetti, prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 25 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'addizionale pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzino del grossista stesso, imballo gratis, pagamento a 30 giorni netto di sconto.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore, per i tipi suddetti, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella allegata, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili dovuto dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

6. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E PREZZI DELLE CALZE DA DONNA DI SETA MISTA

	Prezzo massimo: di vendita franco fabbrica per dozzina di paia	Prezzo massimo: di vendita al consumatore per paio
Tipo 20. — Calze per donna 1ª scelta, foggiate, gamba di ritorto misto seta tratta superspeciale (13/15 dn.) e raion cuprammoniacale (25 dn.), tit. del ritorto 40 dn., torsione « trama » minimo 800 giri, orli, punte e talloni in raion cuprammoniacale tit. 80 dn. Prodotte su macchina circolare, finezza 36/38, del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 280 di cui almeno gr. 145 di filato misto seta purgato . .	154	20 —
Tipo 20-*a*. — Sottoscelta	123	16 —
Tipo 21. — Calze per donna 1ª scelta, foggiate, gamba di ritorto misto seta tratta superspeciale (13/15 dn.) e raion cuprammoniacale (50 dn.), titolo del ritorto 64 dn., torsione « trama » minimo 800 giri, orli, punte, talloni in raion cuprammoniacale, tit. 120 dn. Prodotte su macchine circolari finezza 32/34 del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 360, di cui almeno gr. 180 di filato misto seta purgato	136	18 —
Tipo 21-*a*. — Sottoscelta	109	14 —
Tipo 22. — Calze per donna 1ª scelta, foggiate, gamba e piede di ritorto misto seta tratta superspeciale (13/15 dn.) e raion viscosa (60 dn.) titolo del ritorto 75 dn., torsione « trama » minimo 800 giri, orlo in raion viscosa tit. 100 dn. Prodotte su macchine circolari finezza 28/30 del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 400 di cui almeno gr. 260 di filato misto seta purgato	125	16 —
Tipo 22-*a*. — Sottoscelta	100	13 —

Nota: Le calze di 1ª scelta debbono essere esenti da difetti. In particolare non debbono presentare:

a) difetti estetici di tintura, come macchie, barrature e disuniformità evidenti; irregolarità di forma e di appaiatura;

b) difetti di tessitura, di cucitura, di maglie irregolari, di striature per maglie calate ed altri difetti di lavorazione evidenti, menomanti la durata della calza.

Le calze di 2ª scelta non debbono presentare rammendature nè strappi.

La presente nota riguarda anche i tipi di calze già approvati con la tabella allegata al provvedimento P. 349.

(1645)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 691 del 3 maggio 1943-XXI relativo ai prezzi del mastice per vetri

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 691 del 3 maggio c. a., ha fissato il prezzo del mastice per vetro per le vendite dal produttore al commerciante in L. 500 al quintale, per merce nuda franco vagone partenza, stabilendo altresì che il mastice così venduto debba presentare le seguenti caratteristiche:

1) omogeneità dell'impasto;
2) sufficiente potere adesivo;
3) capacità di conservare plasticità e pastosità.

Con lo stesso provvedimento è stato precisato che i prezzi di minuta vendita al consumatore saranno fissati dai singoli Consigli provinciali delle Corporazioni maggiorando il prezzo soprastabilito per le vendite dal produttore al commerciante delle seguenti quote:

a) spese di trasporto;
b) spese di distribuzione e utile commerciale, da calcolarsi nella misura massima di L. 1,80 per ogni kg. di mastice.

(1643)

Riassunto del provvedimento P. 697 del 6 maggio 1943-XXI relativo alla distribuzione degli spaghi per mietitrici-legatrici.

Facendo seguito al provvedimento P. 662 del 25 marzo c. a., riguardante i prezzi di vendita degli spaghi per mietitrici-legatrici, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 697 del 6 maggio c. a., ha disposto che la distribuzione di detti spaghi nella corrente campagna abbia luogo sulla base degli elenchi di assegnazione che saranno predisposti dalle Unioni provinciali degli agricoltori, in conformità delle norme impartite dalla Confederazione fascista degli agricoltori con circolare n. 13427 del 21 aprile scorso I Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno sovraintendere alla compilazione dei suddetti elenchi richiedendo alle locali Organizzazioni la necessaria collaborazione per ripartire nel modo più equo i quantitativi disponibili.

Come disposto con circolare P. 354 del 15 giugno 1942, lo spago per mietitrici-legatrici dovrà essere assegnato con precedenza assoluta ai consegnatari di spezzoni di spaghi usati nella decorsa campagna.

Per gli opportuni controlli, i grossisti ed i rivenditori dovranno provvedersi di registri di carico e scarico, vidimati, prima dell'uso, dai Consigli provinciali delle Corporazioni, sui quali annoteranno nel carico le eventuali giacenze in loro possesso ed i quantitativi ricevuti nella presente campagna e nello scarico i quantitativi venduti e le generalità degli agricoltori ai quali hanno consegnato la merce. Il libro di carico e scarico dovrà tenere distinti i quantitativi di spago cardato da quelli di spago pettinato.

Le ditte grossiste dovranno comunicare ai competenti Consigli provinciali delle Corporazioni i quantitativi venduti ai dettaglianti a mano a mano che sarà effettuata la spedizione ai distributori locali Questi ultimi dovranno notificare ai locali Consigli provinciali delle Corporazioni i quantitativi a mano a mano ricevuti con l'indicazione della ditta fornitrice.

Alla fine della campagna i Consigli provinciali delle Corporazioni comunicheranno al Ministero delle corporazioni i quantitativi pervenuti nella loro Provincia nonchè le eventuali rimanenze, mentre le ditte grossiste provvederanno a fare analoga comunicazione direttamente al Ministero delle corporazioni precisando i quantitativi di spaghi per mietitrici-legatrici, venduti ai singoli distributori.

(1644)

Riassunto del provvedimento P. 694 del 5 maggio 1943-XXI, relativo alla riduzione dei tipi delle calze di seta e miste per donna.

Con provvedimento P. 694 del 5 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente provvedimento è vietata la fabbricazione delle calze-tipo contraddistinte dai numeri sottoelencati, già compresi nella categoria « Q » contemplata nella tabella allegata al provvedimento P. 349, pubblicato nel n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in data 26 giugno 1942-XX:

Categoria « Q »:

Tipo: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

Sottotipo: 1-*a*, 3-*a*, 4-*a*, 5-*a*, 7-*a*, 9-*a*, 10-*a*, 11-*a*, 12-*a*, 13-*a*, 15-*a*, 17-*a*, 18-*a*, 19-*a*.

2. — E' consentito di portare a termine, entro e non oltre il 31 luglio 1943-XXI, la fabbricazione dei prodotti suddetti, in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

(1646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per l'ammissione di 60 allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1942-XX, registro n. 7 Finanze, foglio n. 92, col quale fu indetto, per l'anno scolastico 1942-43, un concorso per esami per l'ammissione di 60 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Viste le graduatorie di merito formate dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreti Ministeriali 6 luglio 1942, e 26 luglio 1942-XX, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 29 luglio 1942-XX, registro n. 18 Finanze, foglio n. 28 e 3 settembre 1942-XX, registro n. 20 Finanze, foglio n. 166;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito formate dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 60 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1942-43:

Provenienti dalle scuole militari.

1. Montuori Francesco	con punti	17
2. Sica Luigi	»	12,500
3. Montella Giovanni	»	11,
4. Falzone Ugo	»	10,500
5. Vitale Rolando, nato il 4 febbraio 1923	»	10
6. Nucci Achille, nato il 4 luglio 1923	»	10
7. Vaccaro Angelo, nato il 21 agosto 1924	»	10

Provenienti dai licenziati dalle scuole medie di secondo grado.

1. Marchetti Sergio	con punti	15,125
2. Frangione Domenico	»	15,040
3. de Florio Livio	»	14,375
4. Fiocca Vittorio	»	14,290
5. Marrocu Claudio	»	14,165
6. Forino Pietro	»	14,125
7. Baiano Enrico	»	14
8. Braghetta Francesco	»	13,917
9. Pelloso Domenico, nato l'11 maggio 1923	»	13,792
10. Pirolo Francesco, nato il 24 febbraio 1924	»	13,792
11. Pasero G. Battista	»	13,625
12. Marini Mario	»	13,582
13. Basili Enzo	»	13,500
14. Cicolella Antonio	»	13,417

15. Climinti Enzo . . . . con punti 13,375
16. Gibellini Valerio . . . . . . » 13,332
17. Caiazzo Gabriele . . . . . . » 13,292
18. Iacovitti Aldo . . . . . . » 13,125
19. Fortuna Bruno . . . . . . » 13,082
20. Capobianco Pasquale . . . . . » 12,957
21. Covello Ortensio, nato il 5 febbraio 1920 . . . . » 12,917
22. Russo Cristoforo, nato il 31 agosto 1922 . . . . » 12,917
23. Ferrara Giuseppe, nato il 6 maggio 1924 . . . . » 12,835
24. Damiani Angelo, nato il 10 maggio 1924 . . . . » 12,835
25. Cocere Alfonso, arruolato nella Regia guardia di finanza il 9 novembre 1940 . . . . » 12,792
26. Tarolli Remo, nato il 18 settembre 1920 . . . . » 12,792
27. Valeriani Angiolino, nato l'8 agosto 1923 . . . . » 12,792
28. Virno Vincenzo, nato il 4 gennaio 1922 . . . . » 12,750
29. Ranchetti Giuseppe, nato il 31 gennaio 1923 . . . . . . » 12,750
30. Ioimo Manlio, nato il 30 giugno 1923 » 12,750
31. Candidori Gaetano . . . . . . » 12,625
32. Fondi Fernando . . . . . . » 12,582
33. Griffo Attilio . . . . . . » 12,542
34. Castelli Bruno . . . . . . » 12,500
35. Caviglioli Lauro . . . . . . » 12,292
36. di Muro Francesco . . . . . » 12,252
37. Clericuzio Sergio, nato il 24 dicembre 1922 . . . . » 12,250
38. Mittiga Carlo, nato il 3 ottobre 1923. » 12,250
39. Molino Francesco Paolo . . . . » 12,207
40. Antonacci Armando, nato il 7 luglio 1922 . . . . » 12,167
41. Balzini Guido, nato il 23 aprile 1923 » 12,167
42. Ivagnes Errico, nato il 4 marzo 1922 » 12,125
43. Pirrone Gustavo, nato il 5 novembre 1922 . . . . » 12,125
44. Selvaggi Giorgio, nato il 1° novembre 1919 . . . . » 12,082
45. Nani Sergio, nato il 1° marzo 1922 . » 12,082
46. Pietrarolo Remo, nato il 16 gennaio 1923 . . . . » 12,082
47. Fontanelli Antonio . . . . . . » 12
48. Fraioli Angelo . . . . . . » 11,957
49. Ventra Gaetano . . . . . . » 11,875
50. De Barberiis Luigi . . . . . . » 11,670
51. Orlandi Roberto . . . . . . » 11,625
52. Lo-Prete Donato . . . . . . » 11,417
53. Zito Vincenzo . . . . . . » 11,415
54. Ragone Giovanni . . . . . . » 11,375
55. Barcaccia Ennio . . . . . . » 11,332
56. Colli Luigi . . . . » 11,292
57. Marino Salvatore . . . . . . » 11,210
58. Perniciaro Giuseppe . . . . . » 11,127
59. Cafora Pietro . . . . . . » 11,125
60. Amati Ugo . . . . » 11,122
61. Salamanca Raffaele, nato il 25 luglio 1922 . . . . » 11,042
62. Paoni Saccone Antonio, nato il 26 febbraio 1924 . . . . . . » 11,042
63. Cappelli Gaetano . . . . . . » 10,960
64. Bencivenga Michele . . . . . » 10,957
65. Calzerano Luigi, nato il 2 giugno 1920 . . . . » 10,875
66. Paladino Domenico, nato l'8 dicembre 1922 . . . . » 10,875
67. Battaglia Arriguccio . . . . . » 10,832
68. Ciciriello Mario . . . . . . » 10,750
69. Verna Andrea, arruolato nella Regia guardia di finanza il 31 maggio 1941 . . . . » 10,710
70. Lai Angelo . . . . » 10,710
71. Milano Giovanni . . . . . . » 10,707
72. Cavallari Corrado . . . . . . » 10,667
73. Minniti Michele . . . . . . » 10,542
74. Modafferi Antonio . . . . . . » 10,500
75. Naccheri Francesco . . . . . » 10,250
76. Tabiano Claudio . . . . . . con punti 10,042
77. Aveta Mario, nato il 19 aprile 1923 . » 10
78. Berio Ferdinando, nato il 14 dicembre 1923 . . . . » 10

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

a) tutti i concorrenti provenienti dalle scuole militari;

b) concorrenti provenienti dai licenziati dalle scuole medie di secondo grado: fino a Zito Vincenzo incluso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 178. — D'Elia

(1648)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 20 maggio 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo di Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale del 15 novembre 1942-XXI, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo di Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico:

1. Ferretti Giuseppe
2. Morgera Mario
3. Stroppa Enrico
4. Barbera Ugo
5. Travaglini Enzo
6. Zanobini Luciano
7. De Martino Corrado
8. Sassano Raffaele
9. Nogara Antonio
10. Mantignani Enrico
11. Benincasa Enrico
12. Spano Spartaco
13. Zhara Buda Salvatore
14. Marroccia Francesco
15. Padovano Giovanni
16. Roselli Michele
17. Milani Giulio
18. Di Pietro Marcello
19. Vitale Domenico
20. Castellaneta Francesco
21. Collura Agostino
22. Oldani Giovanni
23. De Caridi Francesco
24. Ruoppolo Guido
25. Bernardino Egidio
26. Regina Dante
27. D'Orazi Osvaldo
28. Ramaciotti Gaetano
29. Abbiati Giuseppe
30. Di Taranto Gerardo
31. Pallucchini Osvaldo
32. Rovigatti Vitaliano
33. Gareffi Alberto
34. Nocella Carlo
35. Masini Giuseppe
36. Rebuffo Aldo
37. Messina Giuseppe
38. Caiati Agostino
39. Fiardaca Angelo
40. Carmenini Enrico
41. Palombella Renato
42. Montanaro Ennio
43. Pifalo Luigi
44. Paoletti Guido
45. Rosini Bernardo
46. Cesaria Francesco
47. Iannibelli Carlo
48. Polistena Francesco
49. Radi Ferdinando
50. Esposito D'Ardia Antonino
51. Giordano Giovanni
52. Bellano Mario
53. Freni Antonino
54. Santaniello Giuseppe
55. Loperfido Eligio
56. Marpillero Aldo
57. Cavezzali Paolo
58. Griso Consalvo
59. Iacono Giuseppe
60. Bartoli Mario
61. Alloro Ignazio
62. Mannino Giuseppe
63. Agnese Vittorio
64. Gigliotti Aldo
65. Sivo Francesco

66. Orefice Renato
67. Badini Giovanni
68. Romero Paolo
69. Baldassarre Ugo
70. Atzori Giuseppe
71. Salamone Vincenzo
72. Macciotta Gaetano
73. Montefoschi Maurizio
74. Meduri Antonino
75. Bianchi Aldo
76. Giannotti Corrado
77. Calasso Domenico
78. Cappelluti Alfonso
79. Lecce Antonio
80. Novelli Novello
81. Marcucci Luciano
82. Picrolo Alberto
83. Pennacchini Erminio
84. D'Alfonso Guido
85. Banci Giacomo
86. Antoniani Giuseppe
87. Perna Giuseppe
88. Rapio Michele
89. Coco Santi
90. Balduini Balduino
91. Magnotti Francesco
92. Cimaglia Antonio
93. Giuffrida Antonio
94. Masini Rocco
95. Leccisi Aldo Flaminio
96. Sicca Giovanni
97. Castorina Sebastiano
98. Rossini Rocco
99. Porzia Vito Romano
100. Gigli Salvatore
101. Serino Alfonso
102. Rodi Giuseppe
103. Bancheri Luigi
104. Greco Ennio
105. Sinatra Emanuele
106. Balsamo Salvatore
107. Carruba Toscano Giuseppe
108. Guarracino Pietro
109. Di Caro Vito
110. Pasdera Emilio
111. Fuscà Mario
112. Vercillo Fabio
113. De Vivo Espedito
114. Pinsero Ugo
115. Piccininni Leo
116. Bergamo Antonio
117. Mussini Angelo
118. Mormina Ignazio
119. Rossi Mario
120. Michelini Gino
121. Guglielmi Ettore
122. Vita Antonino
123. Monasteri Antonino
124. Solei Michele
125. Mariani Clodio
126. Mancinelli Girolamo
127. Croce Antonino
128. Licitri Salvatore
129. Bianchi Felice
130. Toscano Giovanni
131. Scianatico Giovanni
132. Carrieri Giuseppe
133. Modena Vittorio
134. Ceci Giuseppe
135. Bassignana Giuseppe
136. Sciarretta Italo
137. Sanfilippo Giovanni
138. Melluso Aldo
139. De Mucci Virgilio
140. Errera Giacomo
141. Ciccarella Zelindo
142. Cassandra Enrico
143. Bonsignore Giulio
144. Antonetti Mario
145. De Gregorio Giovanni
146. Marchegiano Michele
147. Lazzara Gaetano
148. Cappiello Guido
149. Verni Antonio
150. De Roberto Renato
151. De Nicola Giovanni
152. Aurola Antonio
153. Saponaro G. Battista
154. Bordoni Sergio
155. Sandulli Sergio
156. Mangiagli Vincenzo
157. Catti Alessandro
158. Fioravanti Filippo
159. Cardarelli Achille
160. Panico Giuseppe
161. Guizzi Odoardo
162. Caronna Fausto
163. Traversa Michele
164. Petrizzi Aldo
165. Mastantuono Gaetano
166. Casulli Ettore
167. Barbanti Brodano Augusto
168. Lamura Antonio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1943-XXI
Registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 264. — ZINELLI

(1631)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto n. 3415/3ª, del 15 febbraio 1943, con il quale si approvava la graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto pari numero e data del precedente, con il quale si dichiarava vincitrice del concorso per il posto di ostetrica del comune di Asigliano la signorina Faluomi Nazarena;

Dato atto che la predetta ostetrica ha dichiarato di rinunciare al posto, cui pure ha rinunciato la signorina Torretti Ausilia, 7ª in graduatoria;

Veduti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta di Asigliano la ostetrica Iorio Maddalena, 8ª in graduatoria, attualmente ostetrica di Ronsecco.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Asigliano, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 30 aprile 1943-XXI

Il prefetto: SAN DONNINO

(1628)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto n. 3415/3ª, del 15 febbraio 1943, con il quale si approvava la graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto pari numero e data del precedente, con il quale si dichiarava vincitrice del concorso per il posto di ostetrica consorziale di Benna la signorina Torretti Amalia;

Dato atto che la predetta ostetrica ha dichiarato di rinunciare al posto;

Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta consorziale di Benna la ostetrica Pizzochero Vittorina, attualmente interina nella condotta di Donato.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il presidente del Consorzio ostetrico di Benna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 30 aprile 1943-XXI

Il prefetto: SAN DONNINO

(1629)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.